

**Disciplina del Comitato Tecnico Scientifico, previsto dall'art. 4, comma 1, della L.R. 30 ottobre 2008, n. 19, recante "Norme per la riduzione del rischio sismico".**

Art. 1

*(Compiti, composizione, nomina e decadenza)*

1. Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è l'organo tecnico consultivo della Regione nel campo della riduzione del rischio sismico, cui è garantita l'indipendenza di giudizio e di valutazione e l'autonomia funzionale e tecnico-scientifica. Il CTS:
  - a) si esprime sui pareri richiesti dalla Giunta regionale nonché, previa stipula di apposita convenzione, delle altre amministrazioni pubbliche e degli organismi rappresentativi delle categorie professionali e degli operatori privati, per le attività inerenti la valutazione del rischio sismico, la definizione e attuazione dei programmi di prevenzione sismica o post-sisma, la definizione di criteri uniformi per la formazione e l'aggiornamento del personale;
  - b) collabora con le strutture tecniche competenti nell'esame dei progetti esecutivi riguardanti le strutture di particolare complessità ovvero per le verifiche tecniche delle costruzioni in corso di realizzazione o ultimate, ai fini dell'esercizio delle funzioni autorizzative e di controllo, stabilite dalla disciplina vigente;
  - c) collabora nell'elaborazione ed aggiornamento di provvedimenti legislativi e regolamentari e di norme tecniche e di indirizzo (circolari, linee guida, capitoli tipo) in materia di sicurezza delle costruzioni e di opere speciali;
  - d) supporta la Giunta regionale nell'attività di vigilanza sull'attuazione della disciplina in materia di riduzione del rischio sismico e nelle funzioni ispettive e valutative.
  
2. Il Comitato è composto:
  - dal Direttore regionale pro tempore per i Beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna;
  - da n. 4 esperti in materia sismica, designati da ciascuna delle 4 Università degli studi della regione che presentano un insegnamento di ingegneria civile o architettura;
  - da n. 4 esperti nominati dalla Giunta regionale tra esperti di chiara competenza scientifica in materia sismica;
  - da un dirigente regionale con funzioni di Coordinatore organizzativo del Comitato;
  - da un dirigente regionale esperto nel campo del governo del territorio;

- da un un dirigente regionale, operante nell'ambito dei servizi regionali decentrati competenti anche in materia sismica;

3. Il Comitato, nella prima seduta, nomina il Presidente e il Vice Presidente tra i propri componenti;

4. Qualora un componente del Comitato rimanga ingiustificatamente assente per 3 sedute consecutive, decade automaticamente dall'incarico di membro della Comitato ed è sostituito con atto del Direttore Generale all'Ambiente, per il periodo residuo di durata del Comitato.

#### Art. 2

*(Durata del Comitato )*

1. Il Comitato dura in carica quattro anni. In caso di non ricostituzione del Comitato alla scadenza, è previsto un regime di proroga della durata massima di 90 giorni.

#### Art. 3

*(Rimborsi spettanti ai componenti del Comitato)*

1. La partecipazione al Comitato è senza oneri per la Regione, fatto salvo il rimborso ai Componenti diversi dai collaboratori regionali delle spese vive nella misura prevista dalla legislazione regionale in vigore per il trattamento di missione, nel caso in cui la partecipazione ai lavori del Comitato imponga l'effettuazione di viaggi al di fuori della località di abituale dimora o della sede di servizio.

#### Art. 4

*(Funzionamento)*

1. Il Presidente convoca le sedute, determinando l'ordine del giorno, su propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Il Presidente presiede allo svolgimento delle sedute assegnando la parola e ponendo in votazione le deliberazioni.

2. In caso di impedimento o di assenza del Presidente del Comitato le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dal Vice Presidente.

3. La convocazione del Comitato è comunicata a mezzo di avviso scritto inoltrato anche a mezzo fax agli indirizzi dichiarati dai diversi componenti. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve pervenire ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta.

4. Congiuntamente alla convocazione, dovranno essere depositati presso la segreteria del Comitato, per la consultazione, i fascicoli degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

5. Il Coordinatore organizzativo cura l'attuazione di tutti gli adempimenti relativi alla costituzione, al funzionamento e, per quanto di sua competenza, alla attuazione delle deliberazioni, avvalendosi della Struttura operativa tecnico scientifica del Comitato.

6. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. I pareri sono validi quando riportano la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Se una questione all'ordine del giorno è stata rinviata per mancanza del numero legale, nella nuova riunione convocata per trattare dello stesso argomento il Comitato può deliberare validamente purché siano presenti almeno un quarto dei componenti in carica, con arrotondamento all'unità superiore, e comunque non meno di due. Della circostanza deve essere fatta specifica menzione nell'avviso di convocazione.

8. Alle riunioni possono partecipare senza diritto di voto, i collaboratori della Struttura operativa tecnico scientifica, nonché i funzionari delle strutture tecniche previste dalla L.R. n. 19 del 2008 territorialmente interessate alle questioni rimesse al parere del Comitato.

9. Per l'esame di oggetti di particolare complessità il Comitato può costituire una o più Commissioni ristrette, formate da suoi componenti, per un primo esame degli atti soggetti a parere. Ciascuna Commissione ristretta è presieduta da un componente del Comitato, incaricato dal Presidente.

#### Art. 5

##### *(Struttura operativa tecnico scientifica)*

1. Il Comitato per l'esercizio dei propri compiti si avvale di una Struttura operativa tecnico scientifica che svolge l'istruttoria preliminare, tecnico-scientifica e giuridico amministrativa, delle questioni rimesse al parere del medesimo Comitato e cura altresì gli adempimenti per la costituzione e il funzionamento del Comitato, per la redazione del verbale delle sedute, e per l'attuazione delle deliberazioni del Comitato.

2. La Struttura operativa tecnico scientifica è posta alle dipendenze funzionali del Coordinatore organizzativo del Comitato.

3. La Struttura operativa tecnico scientifica è composta da sei collaboratori regionali, quattro nominati dal Direttore Generale all'Ambiente e due dal Direttore Generale alla Programmazione territoriale.